



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2013, proposto da:

Trs Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Fantigrossi e Valter Coppelli, con domicilio eletto presso il primo, in Parma, borgo del Carbone n. 5;

contro

Iren Ambiente S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Cantelli presso il quale elegge domicilio, in Parma, strada Repubblica n. 95;

nei confronti di

Autotrasporti Mozzi Giuseppe & Geo S.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Alemanni e Luca Gastini, con domicilio eletto presso l'Avv. Mario Ramis, in Parma, borgo G.Tommasini n. 20;

per l'annullamento

della nota Iren prot. A001753-2013-P del 27 giugno 2013 con la quale veniva comunicata l'esclusione della gara della TRS per anomalia

dell'offerta e la contestuale aggiudicazione all'impresa seconda in graduatoria, nonché, il parziale diniego di accesso agli atti di gara presentato dalla ricorrente;

di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresa la relazione finale della direzione tecnica di Iren Ambiente S.p.A. di verifica delle giustificazioni presentate dalla TRS;

della determinazione n. 163/2013 del Direttore Generale Iren Ambiente S.p.A. di aggiudicazione definitiva della gara di appalto n. 4714;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren Ambiente S.p.A. e di Autotrasporti Mozzi Giuseppe & Geo S.n.c.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Autotrasporti Mozzi Giuseppe & Geo S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 10/2013 del 28 gennaio 2013, Iren S.p.A. (di seguito Iren) avviava una procedura pubblica di selezione per l'affidamento del “*Servizio di gestione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali presso il centro impianti Iren Ambiente di Strada Borgoforte, 34 – Piacenza – Gara n. 4714, CIG N. 42172687°4*”, da aggiudicarsi al miglior prezzo, cui partecipava la Società ricorrente formulando un ribasso del 14,90% su un importo a base d'asta di € 680.000,00.

Nella seduta pubblica del 21 marzo 2013 la Commissione di gara procedeva alle operazioni di apertura delle buste e alla compilazione della graduatoria provvisoria proponendo l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente risultata essere la miglior offerente.

Iren, con nota del 27 marzo 2013, chiedeva alla ricorrente di integrare il “*quadro analitico delle componenti di costo dell'appalto*” già allegato all'offerta economica “*con particolare riguardo*” ai costi della manodopera in relazione ai quali veniva rilevata una sottostima del numero di ore lavoro indicato, nonché, circa l'ammontare delle spese generali (0,78%), ritenuto essere “*molto basso*”.

Con nota dell'11 aprile 2013, Iren, esaminate le giustificazioni nel frattempo fornite (9 aprile 2013), contestava alla ricorrente la mancata descrizione delle modalità di fornitura del servizio nelle fasce orarie e nei giorni di cui all'art. 19 del Disciplinare tecnico (servizi di Triturazione, Cernita, Trasporti, Separazione, movimentazione e carico di rifiuti urbani e speciali e Pulizie) atteso che “*il numero di ore calcolato sulla base dei giorni di svolgimento del servizio e del numero di ore*

giornaliero degli addetti richiesti è significativamente superiore al numero di ore da voi considerato per ogni addetto”.

Nell'occasione provvedeva, altresì, alla convocazione della ricorrente ex art. 88, commi 1 *bis*, 2 e 4 del D. Lgs. n. 163/20006.

A seguito dell'esame in contraddittorio (17 aprile 2013) , con nota del 19 aprile 2013 la ricorrente forniva ulteriori chiarimenti circa la composizione del costo complessivo della manodopera necessaria all'esecuzione del servizio.

Iren, con nota del 13 maggio 2013, comunicava alla ricorrente gli esiti del *sub* procedimento di anomalia evidenziando l'insufficienza delle giustificazioni fornite e la sottostima dei costi per il gasolio che comprimerebbe ulteriormente l'utile e le spese generali riducendole a un complessivo 0,76% del valore dell'appalto ammonendo contestualmente che, in assenza di esaustive giustificazioni da produrre entro il 15 maggio 2013, si sarebbe provveduto a escluderla dalla gara.

Entro il termine assegnato, la ricorrente ribadiva la congruità dei propri costi basati su dati statistici aziendali e precisando ulteriormente che grazie alla sovrastima dei costi di noleggio e manutenzione dei mezzi ed al margine previsto in relazione alla voce “*differenze per eventuali compensazioni*” era in grado di sostenere i costi del gasolio.

Iren, con nota del 16 maggio 2013, chiedeva alla ricorrente la produzione dei contratti stipulati con le società di nolo.

La ricorrente li trasmetteva in data 20 maggio 2014 precisando

l'inesistenza di contratti di noleggio per le macchine operatrici poiché da sottoscrivere, ai sensi della disciplina di gara, successivamente all'aggiudicazione.

Nell'occasione si limitava a produrre le sole proposte di locazione raccolte presso i fornitori.

In tale occasione precisava ulteriormente che disponeva di un parco mezzi aziendale dal quale poteva attingere in alternativa al noleggio (dette proposte di locazione venivano, in un primo tempo, ritenute inattendibili - mail del 21 maggio 2013 - poiché prive di firma originale poi acquisite e valutate a seguito della successiva trasmissione in originale il 22 maggio 2013).

All'esito della seduta pubblica del 13 giugno 2013, alla quale veniva convocata la ricorrente, previo richiamo alle conclusioni della verifica delle giustificazioni fornite effettuata l'11 giugno precedente dalla Direzione Tecnica, veniva determinata l'esclusione in questa sede impugnata per sottostima dei costi dei *“mezzi e attrezzature”* (quantificati in detta sede in € 346.700,00 in luogo di 295.000,00 in ragione del fatto che *“in quanto il contratto di noleggio di N.2 CARICATORI Solmec è di 60 mesi e gravi sull'impresa oltre la durata del contratto in oggetto che è 36 mesi”*) e mancata considerazione dei costi necessari per *“sostenere le spese annuali di manutenzione (cambio pneumatici-tagliante benna e tagliando caricatori meccanici”* quantificati in € 20.000,00 (somma di per sé sufficiente ad assorbire gli importi stimati da Iren a titolo di utile e spese generali).

Sulla base delle rilevate criticità Iren perveniva alla conclusione che

“gli ulteriori costi a carico di TRS ECOLOGIA sopra indicati non consentono di ottenere dall'appalto in oggetto una somma adeguata per spese generali e utile” e che pertanto *“l'offerta nel suo complesso non è sostenibile”*.

La ricorrente impugnava la propria esclusione e l'aggiudicazione del servizio determinata in favore dell'odierna controinteressata, seconda classificata, censurando la correttezza del procedimento di verifica di anomalia condotto dalla resistente.

Iren e la controinteressata si costituivano in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

La controinteressata, con atto depositato il 29 luglio 2014, impugnava con ricorso incidentale gli atti di gara nella parte in cui non escludevano dalla procedura la ricorrente per difetto dei prescritti requisiti di partecipazione.

Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013, con ordinanza n. 151, veniva respinta l'istanza di sospensione ritenendo che, sia pur all'esito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, le ripetute contestazioni di singole voci di offerta operate dalla Stazione appaltante in sede di verifica di anomalia smentissero la contestata parzialità dell'esame in quella sede condotto.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4697 del 27 novembre 2014, confermava il citato esito cautelare affermando che *“non sembra che la stazione appaltante si sia limitata ad una valutazione parcellizzata, né si evince la presenza di una qualche illogicità nell'esercizio della discrezionalità tecnica, atteso che a fronte delle incongruità accertate non sembrano esservi margini di compensazione all'interno dell'offerta”*.

All'esito della pubblica udienza del 16 dicembre, la causa veniva decisa.

Preliminarmente il collegio, uniformandosi al principio affermato dal Consiglio di Stato con Adunanza Plenaria n. 4/2001, ritiene di procedere con priorità allo scrutinio del ricorso incidentale poiché é diretto a censurare la mancata esclusione della ricorrente e, se fondato, suscettibile di elidere ogni interesse della medesima alla coltivazione del gravame.

In detta sede, la controinteressata eccepisce:

- con il primo motivo, che TRS doveva essere esclusa per omessa produzione, in violazione dell'art. 19 del Capitolato Speciale, del certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dai tecnici della Stazione appaltante;
- con il secondo motivo, che TRS doveva essere esclusa per insussistenza del prescritto requisito di capacità tecnica consistente nell'aver eseguito, a partire dal 1° gennaio 2008, servizi di triturazione rifiuti per un importo di almeno € 200.000,00;
- con il terzo motivo, che TRS doveva essere esclusa in ragione dell'esistenza, a carico del Legale rappresentante della medesima, di sentenze di condanna per reati ambientali suscettibili di incidere sulla moralità professionale dell'offerente;
- con il quarto motivo di ricorso, che TRS doveva essere esclusa per aver presentato un'offerta anomala allegando, in particolare, l'inattendibilità dei costi della manodopera, risultanti dall'applicazione di un contratto collettivo applicabile a diverso comparto.

Il ricorso incidentale è infondato.

Il primo motivo è infondato poiché la prescrizione che si assume essere stata violata (produzione del certificato di avvenuto sopralluogo) è prevista dal solo Capitolato e non anche dal Bando di gara e dal Disciplinare ed è pacifico il principio per il quale *“le disposizioni del capitolato sono chiamate ad integrare e non a modificare quelle del bando e che, in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo (cfr. per tutte Cons. Stato 439/2013, 3735/2013)”* (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 3 gennaio 2014, n. 11).

Quanto al secondo motivo, ai sensi del punto III.2.3 del bando, i requisiti di partecipazione dovevano essere dichiarati dalla concorrente e comprovati (e verificati dalla Stazione appaltante) *“prima della stipula del contratto”*: fase alla quale Iren non è pervenuta poiché l'esclusione di TRS interveniva in una fase precedente.

Tuttavia si rileva che la ricorrente incidentale fonda la propria censura sulla circostanza che TRS avrebbe dichiarato in sede di domanda di partecipazione di aver operato nel periodo di interesse, la triturazione di rifiuti per un importo pari a € 449.355,00 specificando che detto importo sarebbe relativo alla lavorazione di 3099 tonnellate di rifiuti esponendo in tal modo un costo di lavorazione pari a € 145/ton..

A tal proposito evidenzia che i costi medi di mercato per un simile servizio si attesterebbero mediamente fra i 15 e 25 €/ton e, pertanto, TRS avrebbe *“gonfiato”* gli importi al fine di comprovare il requisito richiesto.

La censura è frutto di un travisamento poiché, fermo restando la

riferibilità al quinquennio dell'importo dichiarato (€ 449.000,00), il quantitativo indicato è *annuale* e pertanto, se considerata la quantità totale di rifiuti trattati nei 5 anni (circa 15.000 ton.), il costo per tonnellata è assolutamente in linea con i costi *standard* esposti dalla ricorrente incidentale.

Ciò emerge con chiarezza dalle produzioni documentali della ricorrente principale, non smentite dalla ricorrente incidentale (vedi depositi della ricorrente in data 3 ottobre 2013).

Circa il terzo motivo, deve rilevarsi che TRS ha adempiuto all'obbligo di dichiarazione posto a proprio carico allegando le condanne riportate dal proprio rappresentante e la Stazione appaltante, sulla quale non gravava alcun obbligo di determinare in via automatica l'esclusione della ricorrente, le ha ritenute irrilevanti ai fini in esame.

Sul punto si evidenzia che il giudizio di incidenza della condanna sulla affidabilità professionale è espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito (cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092) e nulla è allegato dalla controinteressata a sostegno della palese incongruità della scelta operata dalla Stazione appaltante.

Relativamente al quarto motivo, con il quale la ricorrente incidentale eccepisce che Iren, alla luce dei chiarimenti forniti da TRS in sede di verifica, avrebbe dovuto "*ritenere incongrua l'offerta*" in conseguenza della mancata applicazione del contratto collettivo nazionale per il personale addetto ai servizi ambientali in luogo di quello per i dipendenti di aziende del terziario, si rileva che, trattandosi di censura

riferita a profili che attengono al merito delle determinazioni assunte in esito all'espletamento della procedura di gara e non all'ammissione della concorrente, non opera il principio di prioritario scrutinio affermato dalla citata A.P. n. 4/2011 poiché l'interesse al suo esame potrebbe emergere unicamente in ipotesi di fondatezza del ricorso principale.

In ogni caso (a tacere del fatto che la congruità dei costi del lavoro è stata oggetto di verifica) è possibile anticipare che il motivo è infondato in quanto nessuna disposizione della *lex specialis* imponeva l'applicazione al personale dipendente di uno specifico regime contrattuale.

Quanto al ricorso principale, in disparte ogni considerazione sull'ammissibilità del medesimo atteso che avverso gli esiti concorsuali, ancorché formalmente impugnati, non viene formulata alcuna censura, deve ritenersi che sia infondato.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la Stazione appaltante avrebbe “*artificiosamente fatto uso della facoltà di verificare la congruità delle offerte economiche al solo fine di giungere alla esclusione della società ricorrente e aggiudicare l'appalto di cui si discute all'impresa che attualmente fornisce il medesimo servizio*” (pag. 7 del ricorso) violando in tal modo i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

A supporto di tale affermazione afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia, anziché svilupparsi secondo il modello legale, ovvero mediante una valutazione globale e sintetica circa la

complessiva attendibilità dell'offerta nel suo insieme, si sarebbe sviluppato attraverso una ripetuta richiesta di chiarimenti in ordine a singole voci di costo, di volta in volta diverse ma puntualmente giustificate dalla ricorrente, pervenendo ad un giudizio finale di inattendibilità smentito, si afferma, dalle produzioni istruttorie.

La stazione appaltante, infatti, in un primo tempo avrebbe individuato quale unico profilo critico dell'offerta i costi della manodopera e le spese generali.

La pretestuosità delle contestazioni troverebbe conferma nella successiva richiesta di chiarimenti (13 maggio 2013) con la quale la Stazione appaltante avrebbe cambiato rotta contestando l'incongruità dei costi del gasolio e, ricevute giustificazioni in merito, avrebbe incentrato la propria attenzione sui costi di noleggio dei mezzi (16 maggio 2013) pervenendo, al termine del *sub* procedimento di verifica, all'impugnata esclusione basata su ulteriori profili riferiti alla durata delle proposte di locazione ed al mancato conteggio dei costi di manutenzione dei mezzi.

Il continuo cambio di direzione dell'indagine di Iren sull'offerta (senza mai confutare i dati forniti in sede di giustificazione) e l'individuazione di una definitiva causa di esclusione basata su un ulteriore e inedito profilo, testimonierebbero l'illegittimità dell'istruttoria compiuta.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta apoditticità delle affermazioni circa un artificioso ricorso, da parte di Iren ,

all'esperimento di una verifica di congruità al fine di favorire (tale è il senso delle affermazioni contenute in ricorso) il gestore uscente.

Iren S.p.A., infatti, ha agito in aderenza a quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 a norma del quale “*in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*”.

Nel caso di specie, il ribasso offerto dalla ricorrente si attestava al 14,90% a fronte di ribassi offerti dalle altre concorrenti che si collocavano all'interno di un *range* compreso fra il 2,10% e il 4,70%.

In presenza di un ribasso pari a oltre 4 volte la media degli altri ribassi, deve ritenersi pienamente giustificato il censurato avvio del *sub* procedimento di verifica di congruità.

Priva di pregio è, altresì, la dedotta limitazione della verifica in questione solo ad alcuni limitati profili omettendo una complessiva valutazione dell'intera offerta.

Con la prima richiesta di chiarimenti, infatti, la Stazione appaltante dava atto che, come previsto dalla *lex specialis*, l'offerta era già corredata da giustificazioni riferite all'intero spettro delle voci di costo dell'appalto (mezzi e attrezzature, materiali e forniture, manodopera, sicurezza, spese generali e utile d'impresa – 1° cpv., 2° alinea) e chiedeva una integrazione a quanto già in suo possesso ed oggetto di verifica.

Quanto alle giustificazioni fornite in relazione a tale prima contestazione deve rilevarsi, sotto un primo profilo, la genericità delle stesse poiché fornite mediante un mero rinvio, non meglio

documentato, a costi sostenuti relativamente alla gestione di un impianto simile.

Quanto alla circostanza che *“i costi generali attualmente sostenuti dall’azienda trovano già il corrispettivo ricavo nella normale gestione dell’attività legata al trasporto rifiuti e alla propria piattaforma di stoccaggio, gestione e lavorazione rifiuti, pertanto tali costi non incidono sui costi generali della presente gara”* deve evidenziarsi che detti costi, ancorché già sostenuti dalla ricorrente, in quanto imputabili alla complessiva gestione delle proprie attività, non possono non trovare causa, in quota parte, anche nel servizio oggetto del presente giudizio con necessità, pertanto, di specificarne l’incidenza.

Circa le criticità contestate con la citata nota del 13 maggio 2013 (riferita ai profili poi rivelatisi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione), deve evidenziarsi che nell’occasione, la Stazione appaltante chiedeva chiarimenti alla ricorrente in ordine ai costi del gasolio atteso che sulla base delle stime elaborate dai propri servizi tecnici risulterebbero oltre modo ridimensionati gli importi dichiarati a titolo di spese generali e utile.

La ricorrente, infatti, che offriva, al netto del ribasso, un importo pari a € 578.339,60, dichiarava in sede di gara un utile pari a € 46.669,60 (8,07%) e spese generali per € 4.500,00 (0,78%).

Sulla base delle stime operate da Iren, risultava invece che il residuo per utile e spese generali ammontasse complessivamente a soli € 4.395,24 (0,76%).

Ciò giustifica pienamente l’ulteriore richiesta di chiarimenti circa i

consumi di carburante

Le giustificazioni della ricorrente sul punto, peraltro, non sono esaustive e sono prive di elementi atti a palesare un macroscopico errore di valutazione della Stazione appaltante.

La ricorrente, infatti (giustificazioni del 15 maggio 2013), opera una rimodulazione della propria offerta affermando che il costo relativo “*alla voce costo mensile noleggio a freddo comprensivo di manutenzione*” sarebbe stato sovrastimato per comprendervi anche eventuali maggiori oneri per il gasolio.

In disparte ogni considerazione circa la legittimità di una tale vistosa correzione dell’offerta formulata (tema sul quale si ritornerà in sede scrutinio del secondo motivo), la ricorrente giustifica i propri costi considerando un monte ore lavoro pari a 2500 ore/anno, mentre la Stazione appaltante, in sede di verifica delle giustificazioni fornite, fornisce una puntuale confutazione delle voci di costo dichiarate dalla ricorrente quantificando il consumo di gasolio sulla base di un numero di ore pari a 7265 senza che su detta evidenza la ricorrente controdeduca alcunché.

Quanto al profilo da ultimo evidenziato deve ulteriormente rilevarsi che il monte ore calcolato dalla Stazione appaltante, è in grado di incidere anche sui costi di noleggio dei mezzi la cui sottostima integra una delle cause di esclusione della ricorrente.

La proposta di contratto di locazione relativa ai due caricatori Solmec allegata alle giustificazioni del 22 maggio 2013, infatti, prevedeva un canone rapportato ad un utilizzo pari a un massimo di 210 ore/mese

(n. 2520 ore/anno) con previsione di una maggiorazione in caso di *“turni lavorativi in esubero”*.

Allo stesso modo, la proposta di locazione relativa al caricatore gommato Hyundai, per il canone concordato, prevedeva un monte ore annuo pari a 2600 ore con previsione di una maggiorazione di 8,30 €/ora *“per le sole ore in più”*.

Tali maggiorazioni, suscettibili di apportare significativi aumenti dei costi per l'utilizzo dei mezzi non trovano adeguata copertura nell'offerta che, come evidenziato, non li considera affatto.

Da quanto esposto deriva, sotto un primo profilo, che il procedimento di verifica della congruità si è sviluppato attraverso una molteplicità di fasi comprensive di una verifica in contraddittorio e, come già evidenziato dalla giurisprudenza, *“sebbene possa convenirsi sul rilievo che di per sé la durata, la complessità e l'articolazione di detto procedimento di verifica non costituisca di per sé prova di indiscutibile legittimità del giudizio di anomalia, deve pur tuttavia rilevarsi che esse rappresentano sicuri e ragionevoli indici sintomatici della adeguatezza dell'istruttoria svolta e della effettiva valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalle imprese interessate, in cui si compendia l'effettività del contraddittorio (che, com'è noto, non può invece coincidere con l'accoglimento da parte dell'amministrazione delle osservazioni dei privati)”* (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516).

Quanto al merito delle valutazioni della Stazione appaltante, richiamando anche in questo caso la posizione della prevalente giurisprudenza, deve affermarsi che *“il giudizio dell'Amministrazione sulla*

verifica dell'anomalia dell'offerta attiene all'esercizio della discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità di fatto, al quale il giudice non può contrapporre alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, cosa che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (principio consolidato: per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1667)” (Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3630).

L'adesione a tale principio comporta che “*il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36)” (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2014, n. 3315).*

Sulla base delle suesposte argomentazioni è, pertanto, infondata la dedotta parcellizzazione del procedimento di verifica di anomalia avendo la Stazione appaltante valutato l'intero spettro dell'offerta formulando un giudizio riferito alla complessiva sostenibilità dell'offerta.

Quanto al merito delle conclusioni raggiunte, non può che rilevarsi che le doglianze di parte ricorrente non comprovano alcuna “*macroscopica illogicità*” o “*erroneità di fatto*” imputabile alla Stazione appaltante con conseguente salvezza del giudizio espresso dalla medesima in sede di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.

Al contrario è lacunosa la ricostruzione, da parte della ricorrente, dei costi riferiti ai mezzi e attrezzature ed ai costi di carburante e manutenzione.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura sotto altri profili l'istruttoria compiuta da Iren e le motivazioni assunte a presupposto dell'esclusione.

Iren, a fronte di singole criticità rilevate nelle voci di costo dell'offerta, avrebbe ignorato la disponibilità più volte manifestata dalla ricorrente a valutare, se necessario, compensazioni fra le varie voci di costo individuando voci sopravvalutate in misura sufficiente a neutralizzare altre eventuali sottostime.

Nelle giustificazioni del 19 aprile 2013 sarebbero state, infatti, segnalate sovrastime dei costi per i macchinari idonei a compensare i maggiori costi del personale; così come, con giustificazioni del 15 maggio 2013, si rappresentava l'esistenza di una sovrastima dei costi di noleggio delle macchine operatrici al fine di compensare eventuali variazioni del costo del gasolio.

Non sarebbe, inoltre, stato considerato che TRS già dispone di un parco mezzi di proprietà che avrebbe potuto utilizzare per il servizio in questione

Il motivo è infondato.

Sul punto, richiamati i suesposti principi in tema di sindacabilità dei giudizi discrezionali espressi in sede di verifica di anomalia, si allega ulteriormente che *“il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira piuttosto a*

verificare la serietà di un'offerta già formulata ed immutabile, con conseguente inammissibilità di giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultino tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata; né, per le stesse ragioni, deve ritenersi consentita l'immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far quadrare i conti, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 2282).

Ne deriva l'infondatezza della dedotta illegittimità della mancata considerazione delle possibili compensazioni (peraltro indimostrate) fra le diverse componenti di costo che avrebbe integrato una illegittima rimodulazione dell'offerta in spregio al principio di *par condicio*.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

In ragione dei descritti esiti, le spese di giudizio vengono in parte poste a carico della ricorrente e in parte compensate come precisato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

respinge il ricorso incidentale;

respinge il ricorso principale;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore

di Iren S.p.A., che liquida in € 3.000,00 oltre IVA e CA;
compensa le spese di giudizio fra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre
2014 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)